



Università
degli Studi di
Messina

IL RETTORE

- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare, l'art. 24, comma 3, lett. b);
- VISTO** il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato;
- VISTO** il D.R. n. 3299/2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale - n. 5 del 18/01/2022, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura selettiva di valutazione comparativa per la stipula di n. 1 contratto di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge del 30 dicembre, n. 240 - SC 12/D2 - SSD IUS/12 (Diritto Tributario) presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche;
- VISTO** il D.R. n. 1206 del 6 maggio 2022 e il successivo D.R. n. 1758 del 29 giugno - pubblicati sul sito di Ateneo - con i quali è stata nominata la Commissione giudicatrice della procedura selettiva sopra citata;
- VISTI** gli atti trasmessi dalla Commissione giudicatrice in data 28 luglio 2022;
- VISTA** l'istanza di accesso agli atti della candidata Santa De Marco assunta al protocollo n. 0098587 del 01.08.2022;
- VISTA** la successiva nota della suddetta candidata, assunta al protocollo n. 0101972 del 09.08.2022, avente ad oggetto "Segnalazione vizi procedura concorsuale di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore di tipo B SSD IUS/12 e contestuale richiesta di riesame con Commissione in diversa composizione";
- VISTA** la relazione a firma del Dirigente *ad interim* del D.A. Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane, prot. n. 0108091 del 6 settembre 2022;
- VISTA** la nota del Magnifico Rettore, prot. n. 112073 del 14 settembre 2022;
- CONSIDERATO** che dall'esame del verbale n. 1 (Riunione preliminare) emerge che la distribuzione dei punteggi, relativi ai titoli, è stabilita dalla Commissione giudicatrice in 50 punti in luogo dei 40 previsti dal Regolamento di Ateneo e dal bando di concorso;
- RILEVATA** la tempistica particolarmente stringente tra la riunione n. 2 (Valutazione preliminare dei candidati e ammissione alla discussione pubblica) e la riunione n. 3 (discussione pubblica e punteggi) che di fatto non ha consentito una adeguata pubblicità della seduta, segnatamente in termini di tempestività, con le conseguenti implicazioni sotto il profilo della garanzia della piena trasparenza ed accessibilità della procedura;
- VISTA** relazione trasmessa dal Responsabile Segreteria Tecnica Sistemi e Servizi Informatici, che attesta l'esiguità del numero di accessi effettuati e la breve durata del relativo collegamento durante lo svolgimento della discussione e della contestuale prova orale;
- RILEVATO** che le dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità/conflicto di interessi, allegata al verbale n.2 (Valutazione preliminare dei candidati e ammissione alla discussione pubblica) non risultano correttamente compilate da due dei Commissari;
- CONSIDERATO** altresì, che dall'esame della documentazione trasmessa emerge un'incongruenza tra il giudizio collegiale di cui al verbale n. 2 e la tabella di valutazione finale di cui al verbale n. 3;

- CONSIDERATO** che *“L’elevata discrezionalità, caratterizzante la procedura, non deve ostacolare la coesistenza di un coerente sviluppo fra le varie fasi del procedimento valutativo in modo che la scelta finale non appaia in illogica contraddizione con gli elementi raccolti nelle varie fasi procedurali”* (cfr. C.S. sezione VI, dec. n. 5608/2006);
- CONSIDERATO** che dall’esame del verbale n. 3 (discussione pubblica e punteggi) emergono incongruenze sotto il profilo della successione temporale delle attività;
- CONSIDERATO** altresì che relativamente al predetto verbale non risulta agli atti la dichiarazione di conformità/adesione di uno dei tre Commissari;
- RILEVATO** che dall’esame del contenuto dello stesso verbale emerge come la commissione abbia condotto la discussione dei titoli alla stregua di un esame orale, con modalità non conformi alle previsioni del Bando e del Regolamento d’Ateneo;
- TENUTO CONTO** che dai verbali emerge che non è stata assicurata, neanche in forma sintetica, l’esternazione delle ragioni sottese alle valutazioni della commissione, non rendendo percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione dei punteggi numerici ai titoli singolarmente considerati, posto che nel verbale n.1 la commissione si è limitata a stabilire il punteggio massimo da attribuire a ciascun titolo o gruppo di titoli, senza predeterminare i criteri sulle concrete modalità di calcolo ed attribuzione dei punteggi a ciascun titolo o a ciascuna pubblicazione, difformemente da quanto statuito dalla recente giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Napoli, Sez. II, 10 giugno 2019, n°3147);
- VISTO** l’art. 5 del DPR n. 117 del 2000 relativo all’accertamento da parte del Rettore della regolarità degli atti;
- CONSIDERATO** che, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, *“il controllo di regolarità del Rettore disciplinato dall’art. 5 del DPR 117/2000 a garanzia del corretto operato delle Commissioni proposte alla selezione ha contenuto pregante, investendo non solo l’osservanza delle regole formali del procedimento, ma anche la completezza e l’adeguatezza dell’istruttoria, l’assenza di contraddittorietà interna, la congruità e la sufficienza della motivazione, la finalizzazione dei giudizi idoneativi allo scopo primario di selezionare docenti in possesso di qualità caratterizzate da livelli di eccellenza quanto alla produzione scientifica, all’esperienza didattica, all’impegno nei settori della ricerca, peculiari e non eludibili per il conferimento dei posti di insegnamento a livello accademico* (TAR Lazio – Roma, sez. III, 9 novembre 2012, n. 9240; Consiglio di Stato, sez. VI 29 febbraio 2008, n. 754);
- CONSIDERATO** che, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, l’espressione relativa all’accertamento da parte del Rettore della regolarità degli atti è utilizzata evidentemente in senso ampio, senza limitazione alcuna ai vizi minori all’atto amministrativo, giacché tale limitazione sarebbe incongrua, in assenza di un preciso disposto che ciò preveda, alla luce dei principi generali del diritto amministrativo che consentono anche le sanatorie di atti illegittimi mediante rinnovazione, salvo che a ciò ostino specifici motivi che rendano la rinnovazione impossibile (cfr. TAR Lombardia, sent. N. 1186 del 2016, TAR Torino sez. I, 5 aprile 2013, n. 423; TAR Catania sez. III, 11 febbraio 2013, n. 400; Cons. Stato, sez. VI, 27 febbraio 2012, n. 1104; Consiglio Stato, sez. VI, 02 maggio 2005, n. 2067; TAR Torino, sez. I, 30 giugno 2011, n. 705);
- VISTA** la sentenza del TAR Catania 2969/2013 secondo la quale il *“Magnifico Rettore potrà, mediante proprio decreto Rettorale non approvare gli atti della procedura, evidenziandone i relativi vizi nella motivazione del medesimo atto e disporre di affidare previa attivazione delle procedure previste dal*

bando (sorteggio dei Commissari indicati dal Dipartimento di afferenza) la procedura de qua ad altra Commissione in diversa composizione;

CONSIDERATO che i vizi contenuti nell'*iter* procedimentale hanno alterato la corretta conclusione della procedura e, pertanto, è opportuno- conformemente ai principi di buona amministrazione, trasparenza ed imparzialità- procedere al rinnovo degli atti della procedura concorsuale *de qua* nominando una nuova commissione, al fine di consentire che l'*iter* concorsuale si svolga senza alcun condizionamento determinato dalla conoscenza dei titoli prodotti dai candidati;

CONSIDERATO che per i motivi di cui in premessa non è possibile procedere all'approvazione degli atti

DECRETA

Art. 1 Non vengono approvati gli atti relativi alla procedura selettiva di valutazione comparativa per la stipula di n. 1 contratto di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge del 30 dicembre, n. 240 - SC 12/D2 - SSD IUS/12 (Diritto Tributario) presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche.

Art. 2 La Commissione giudicatrice, nominata con il DR 1206/2022 (rettificato dal DR 1758/2022) è dichiarata decaduta e tutti i verbali dalla stessa formulati sono annullati.

Art. 3 di dare mandato al Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane di porre in essere i necessari adempimenti atti alla nomina della nuova Commissione.

IL RETTORE

Prof. Salvatore Cuzzocrea